

DELIBERA N. 49/26/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E
S.M.I.**

**(PROC. N. 2433/DDA/LS - DDA/15035 - <https://bitcorsi.com>,
<https://corsipiratati.com>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 luglio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali);

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” (di seguito, “*Legge antipirateria*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS, del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**15035**, pervenuta in data 25 giugno 2026 (prot. n. DDA/0001024), e relativi allegati, è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di legale rappresentante della società Kopjra srl avente la procura delle società Moneysurfers SAGL e WorldClassEdge L.L.C-FZ, la presenza di 20 opere di carattere audiovisivo sul sito *internet* <https://bitcorsi.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
MONEYSURFERS SAGL	Space Economy Pro	2026	https://bitcorsi.com/prodotto/space-economy-pro-moneysurfers/
MONEYSURFERS SAGL	AI Pro	2023	https://bitcorsi.com/prodotto/ai-pro-moneysurfers/
MONEYSURFERS SAGL	AI Pro	2023	https://bitcorsi.com/prodotto/a-i-pro-di-moneysurfers/
MONEYSURFERS SAGL	A.I. Robotics Pro	2026	https://bitcorsi.com/prodotto/a-i-robotics-pro-moneysurfers/
MONEYSURFERS SAGL	Green Gold	2022	https://bitcorsi.com/prodotto/green-gold-pro-moneysurfers/
MONEYSURFERS SAGL	Ethical Spread boost	2020	https://bitcorsi.com/prodotto/ethical-spread-boost-moneysurfers/
MONEYSURFERS SAGL	Gold Pro	2022	https://bitcorsi.com/prodotto/gold-pro-moneysurfers/
MONEYSURFERS SAGL	Stock Mastery	2025	https://bitcorsi.com/prodotto/stock-mastery-moneysurfers/
MONEYSURFERS SAGL	Obbligazioni ABC	2024	https://bitcorsi.com/prodotto/obbligazioni-abc-moneysurfers/
MONEYSURFERS SAGL	Faceless Pro	2025	https://bitcorsi.com/prodotto/faceless-pro-moneysurfers/
MONEYSURFERS SAGL	Crypto Pro	2022	https://bitcorsi.com/prodotto/crypto-pro-moneysurfers/
MONEYSURFERS SAGL	Greentech Pro	2023	https://bitcorsi.com/prodotto/greentech-pro-moneysurfers/
MONEYSURFERS SAGL	Ethical ETF Boost	2020	https://bitcorsi.com/prodotto/ethical-etf-boost-moneysurfers/

WorldClassEdge L.L.C-FZ	Orderflow Mastery Elite	2024	https://bitcorsi.com/prodotto/orderflow-mastery-elite-morpheus-trading-institute/
WorldClassEdge L.L.C-FZ	Trincea Orderflow	2025	https://bitcorsi.com/prodotto/trincea-live-2-0-morpheus-trading-institute/
WorldClassEdge L.L.C-FZ	Trincea Orderflow	2023	https://bitcorsi.com/prodotto/trincea-orderflow-morpheus-trading-institute/
WorldClassEdge L.L.C-FZ	Market Mastery 2.0	2024	https://bitcorsi.com/prodotto/market-mastery-2-0-morpheus-trading-institute/
WorldClassEdge L.L.C-FZ	Trincea Live CFD 2022	2022	https://bitcorsi.com/prodotto/trincea-live-cfd-2022-morpheus-trading-institute/
WorldClassEdge L.L.C-FZ	Bootcamp Orderflow 2024	2024	https://bitcorsi.com/prodotto/bootcamp-orderflow-2024-morpheus-trading-institute/
WorldClassEdge L.L.C-FZ	Market Basics PRO	2024	https://bitcorsi.com/prodotto/market-basics-pro-morpheus-trading-institute/

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo email info@bitcorsi.com, risulta registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica support@withheldforprivacy.com e c9af881507b54cd294cedf4a7a614dff.protect@withheldforprivacy.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società BL Networks, con sede in 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, 82801, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica admin@blnwx.com, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati ad Amsterdam, Paesi Bassi.;

4. con comunicazione del 1° luglio 2026 (prot. n. DDA/0001062), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2433/DDA/LS** relativo all'istanza DDA/15035, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la

Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di *mere conduit*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 1° luglio 2026, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di *mere conduit* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere segnalate nella comunicazione di avvio, e risultano peraltro essere presenti ulteriori 24 link:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
MONEYSURFER S SAGL	Biotech Pro	2023	https://bitcorsi.com/prodotto/biotech-pro-moneysurfers/
MONEYSURFER S SAGL	Pet Economy Report	2024	https://bitcorsi.com/prodotto/pet-economy-report-moneysurfers/
MONEYSURFER S SAGL	Dividends Pro	2021	https://bitcorsi.com/prodotto/dividends-pro-moneysurfers/
MONEYSURFER S SAGL	Trading Pro	2025	https://bitcorsi.com/prodotto/trading-pro-boost-moneysurfers/
MONEYSURFER S SAGL	Travel Tech	2024	https://bitcorsi.com/prodotto/travel-tech-moneysurfers/
MONEYSURFER S SAGL	Royalties	2024	https://bitcorsi.com/prodotto/investire-in-royalties-moneysurfers/
MONEYSURFER S SAGL	Life Design Kit	2019	https://bitcorsi.com/prodotto/life-design-kit-moneysurfers/
MONEYSURFER S SAGL	Cybersecurity	2024	https://bitcorsi.com/prodotto/cybersecurity-moneysurfers/

MONEYSURFERS SAGL	Royalties Pro	2024	https://bitcorsi.com/prodotto/royalties-pro-moneysurfers/
MONEYSURFERS SAGL	Dividends Pro	2021	https://bitcorsi.com/prodotto/dividends-pro-boost-2025-moneysurfers/
WorldClassEdge	Blood, Sweat & Scalps Q1	2026	https://bitcorsi.com/prodotto/blood-sweat-scalps-q1-fabervaaale/
WorldClassEdge	Blood, Sweat & Scalps Q2	2026	https://bitcorsi.com/prodotto/blood-sweat-scalps-q2-fabervaaale/
WorldClassEdge	Trincea Global Macro 2026	2026	https://bitcorsi.com/prodotto/trincea-global-macro-2026-q2-morpheus-education/
WorldClassEdge	Trincea Orderflow 2026	2026	https://bitcorsi.com/prodotto/trincea-orderflow-2026-q2-morpheus-education/
WorldClassEdge	Research Vault (Gennaio-Giugno 2026)	2026	https://bitcorsi.com/prodotto/research-vault-gennaio-giugno-2026-morpheus/
WorldClassEdge	Trincea Global Macro 2026 Q1	2026	https://bitcorsi.com/prodotto/trincea-global-macro-2026-q1-morpheus-education/
WorldClassEdge	Pro Trader Blueprint	2025	https://bitcorsi.com/prodotto/pro-trader-blueprint-morpheus-education/
WorldClassEdge	Global Macro Bootcamp	2024	https://bitcorsi.com/prodotto/global-macro-bootcamp-morpheus-education/
WorldClassEdge	Research Vault 2025	2025	https://bitcorsi.com/prodotto/research-vault-2025-morpheus-education/
WorldClassEdge	Trincea Orderflow Supremacy 2026	2026	https://bitcorsi.com/prodotto/trincea-orderflow-supremacy-2026-morpheus-education/
WorldClassEdge	TTT Mentorship Program	2025	https://bitcorsi.com/prodotto/ttt-mentorship-program-premium-world-class-edge/
WorldClassEdge	Market Supremacy 2026	2026	https://bitcorsi.com/prodotto/market-supremacy-morpheus-education/
WorldClassEdge	Hybrid Trading Accelerator PRO	2024	https://bitcorsi.com/prodotto/hybrid-trading-accelerator-pro-morpheus-education/
WorldClassEdge	Fast Track Trader	2024	https://bitcorsi.com/prodotto/fast-track-trader-morpheus-education/

che mettono a disposizione degli utenti opere audiovisive di titolarità del segnalante e del pari oggetto di istanza. Poiché, come chiarito nella comunicazione di avvio, l'elencazione delle opere di titolarità del segnalante riscontrate sul sito in violazione viene effettuata a titolo meramente esemplificativo, la presenza degli ulteriori link conferma che risulta integrata una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 4 del *Regolamento* sui servizi digitali, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

CONSIDERATO che il sito cui si riferisce l'istanza risulta essere stato già oggetto di 1 procedimento (DDA/14749) avviato a seguito di istanza presentata da diverso titolare dei diritti nel mese di novembre 2025;

CONSIDERATO che il sito oggetto di istanza, <https://bitcorsi.com>, risulta essere stato creato per continuare a rendere disponibili le stesse opere diffuse illecitamente in precedenza sul sito <https://corsipiratati.com> che, allo stato, effettua un redirect al suddetto sito.

CONSIDERATO che il sito <https://corsipiratati.com> risulta essere stato oggetto di ulteriori 12 procedimenti originati da otto segnalatori differenti da maggio 2023 a luglio 2025 (i procedimenti DDA/5147 – 1948/DDA/NV; DDA/13711 - 2036/DDA/LS; DDA/13770 - 2046/DDA/LS; DDA/13813 - 2062/DDA/LS; DDA/13941; DDA/14132 - 2135/DDA/LS; DDA/14153 - 2144/DDA/LS; DDA/14173 - 2135/DDA/LS; DDA/14282 - 2170/DDA/LS; DDA/14482 - 2272/DDA/LS DDA/14594 - 2318/DDA/LS e DDA/14604).

CONSIDERATO, alla luce dell'elevato numero delle istanze ricevute e dei conseguenti procedimenti avviati, che il sito <https://bitcorsi.com> appare dedito con continuità e sistematicità alla diffusione illecita di opere protette e che nessuna iniziativa è stata adottata per evitare il reiterarsi della condotta violativa. Poiché la diffusione di opere protette viene posta in essere consapevolmente, in ossequio ai principi di proporzionalità e adeguatezza, appare ragionevole procedere alla disabilitazione dell'accesso al sito allo scopo di garantire una tutela effettiva ai titolari dei diritti.

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://bitcorsi.com>, e del sito <https://corsipiratati.com> che vi effettua redirect, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, nonché dei prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 4 del Regolamento sui servizi digitali, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://bitcorsi.com> e del sito <https://corsipiratati.com> che vi effettua redirect, dal territorio italiano, mediante blocco del DNS da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <https://bitcorsi.com> e del sito <https://corsipiratati.com> che vi effettua redirect, nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 8, comma 8, del *Regolamento*, i destinatari del presente provvedimento devono trasmettere senza indebito ritardo alla Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali le informazioni relative al seguito dato all'ordine ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella